



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 65/63 DEL 23/09/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN PIAZZA S. PERTINI DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 19,00 DEL GIORNO 4 OTTOBRE 2026 IN OCCASIONE DELLA 6a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BALANGEPOCA"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta pervenuta in data 03.07.2026, prot. gen. n. 7582, finalizzata all'utilizzo di piazza Sandro Pertini e delle relative pertinenze per l'esposizione statica di veicoli e la presenza di espositori in occasione della 6ª edizione della manifestazione denominata "Balangepoca", in programma domenica 4 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

Ritenuto necessario, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione, vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli in piazza Sandro Pertini, garantendo nel contempo la sicurezza degli addetti, dei partecipanti e del pubblico;

Considerata la necessità di adottare idonee misure volte alla tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di domenica 4 ottobre 2026, e comunque per il tempo strettamente necessario alle operazioni di allestimento, svolgimento della manifestazione e successivo ripristino delle ordinarie condizioni di fruibilità dell'area, **l'istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta a tutti i veicoli in piazza Sandro Pertini**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia costantemente garantito l'accesso e il transito ai veicoli di soccorso, di emergenza e delle Forze di polizia impegnati in servizio;

- sia predisposta idonea segnaletica temporanea atta a rendere note agli utenti della strada le modifiche alla circolazione, con adeguato preavviso in corrispondenza delle intersezioni interessate;
- la segnaletica relativa al divieto di sosta sia collocata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del provvedimento e sia mantenuta efficiente per tutta la durata dello stesso;
- la segnaletica temporanea sia installata e mantenuta in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e, per quanto applicabile, del D.M. 10 luglio 2002.

AVVERTE

che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

DEMANDA

al Servizio di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Mathi, ciascuno per quanto di competenza, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.

L'apposizione, il mantenimento in efficienza e la successiva rimozione della prescritta segnaletica stradale temporanea sono demandati all'Ufficio Tecnico Comunale.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso, limitatamente alla natura della segnaletica apposta, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è trasmessa al soggetto richiedente, al Servizio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Mathi e all'Ufficio Tecnico Comunale, per quanto di rispettiva competenza.

fp

**Il Responsabile del Servizio
di Polizia Municipale
Franco Dott. ROMEO**
Firmato digitalmente